



LEGGE 10 dicembre 1991 n.151 (pubblicata il 23 dicembre 1991)

Attuazione degli Accordi Governo/Sindacati concernenti il rapporto contrattuale dei pubblici dipendenti - triennio 1991 -92 - 93 - modifiche all'Allegato "F" alla Legge Organica

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 10 dicembre 1991.

Art.1

Le retribuzioni dei pubblici dipendenti dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1992 sono quelle risultanti dalla tabella allegata al n.1.

A decorrere dal 1 gennaio 1993 verrà contrattualmente stabilito entro il gennaio 1993 il tasso di inflazione tendenziale del dicembre 1992, che verrà applicato alle retribuzioni, agli scatti di anzianità, agli scatti legati all'esperienza in servizio e alle indennità e retribuzioni accessorie. Si procederà quindi alla ricostituzione per i diversi livelli del rapporto 1 -2, 20 con base di calcolo: piede retributivo, contingenza ed eventuale rivalutazione di cui al successivo art.7.

Inoltre con decorrenza 1 gennaio 1993 verrà corrisposta sulla retribuzione base una cifra aggiuntiva pari a L.20.000 per il primo livello, riparametrata sempre con il rapporto 1 -2.20 come da tabella n.2.

Le retribuzioni di cui ai commi che precedono si applicano al personale dipendente dei Dipartimenti, settori Autonomi, Aziende Autonome di Stato e C.O.N.S., con le decorrenze indicate nelle tabelle citate.

Art. 2

Alle retribuzioni indicate all'art.1 sono applicati gli aumenti di scala mobile dal 1 maggio 1991, secondo le modalità contenute nel Decreto 30 aprile 1986, n.57.

Le pensioni a regime Stato erogate a norma della Legge 8 marzo 1927, n.7 e sue integrazioni e modifiche sono adeguate a norma del 4 comma dell'art.15 della Legge 28 gennaio 1982, n.12.

Art.3

Dal 1° gennaio 1992 al personale di cui all'art.1 che inizia la propria attività alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, e che non ha svolto al 31 dicembre 1991 un'attività lavorativa di almeno

90 giorni di calendario, è corrisposta la retribuzione per il ruolo di appartenenza con le riduzioni di seguito indicate (salario d'accesso):

a) in caso di incarico o supplenza è prevista una riduzione del 20% per il primo anno e del 15% per il secondo anno di servizio; in caso di assunzione in organico, è prevista una riduzione del 15% per la durata di anni uno;

b) nel caso di immissione in ruolo di personale che ha già effettuato supplenze o svolto incarichi, il salario d'accesso non può superare un anno dall'immissione in ruolo o gli anni due dall'inizio dell'incarico e/o supplenza.

Il calcolo dei periodi di incarico o supplenza è effettuato con le modalità di cui all'allegato "C" della Legge Organica.

Al personale che al 31 dicembre 1991 ha effettuato supplenze e/o incarichi per almeno 90 giorni di calendario verrà garantito fino alla concorrenza dei periodi di cui al punto b) il maturato economico e non verranno corrisposti gli aumenti del presente contratto, esclusa la scala mobile.

Il periodo di durata del salario di accesso è decurtato dell'eventuale servizio prestato in tirocinio previsto dalle leggi dello Stato.

Si applica altresì l'esonero del salario di accesso alla qualifica di infermiere professionale in forma straordinaria e per la durata del presente contratto.

Art. 4

Sono istituiti n.2 scatti legati all'esperienza in servizio da corrispondersi al 18 e 20 anno di anzianità convenzionale. La corresponsione degli scatti nella misura prevista infra l'allegato n.1 avverrà con le modalità indicate al punto 17) dell'accordo Governo/Sindacati, sotto il titolo "scatti legati all'esperienza in servizio".

Tali scatti sono corrisposti su 13 mensilità, sono pensionabili e sono computati nell'indennità di liquidazione nella misura prevista dall'art.4 della Legge 26 luglio 1989 n.78.

Art.5

Il personale con attività di docenza, di coordinamento e di ricerca nelle scuole di ogni ordine e grado in ruolo ed in servizio al 1 giugno 1991 beneficia di una indennità nella misura prevista nella tabella n.3.

Tale indennità corrisposta su 13 mensilità è pensionabile dall'1 giugno 1991 e non liquidabile: verrà corrisposta per il 70% al terzo anno e per il 30% al quinto anno dall'ingresso in ruolo, tenuto conto della ricostruzione di carriera.

In prima applicazione l'indennità, in favore di coloro che hanno già maturato gli anni di servizio richiesti verrà corrisposta: per il 70% dall'1 giugno 1991 e per il 30% dall'1 gennaio 1992.

La differenza di livello per il personale docente della scuola media superiore sancita espressamente dalla Legge n.100 del 1982 è dichiarata pensionabile e non liquidabile.

Art.6

L'allegato "F" alla Legge Organica è modificato come da tabella allegata al n.4.

Le retribuzioni stabilite decorrono dalla data indicata nella tabella. Sono applicati gli aumenti di scala mobile a norma dell'art.2 che precede.

Art.7

Per il corpo sanitario le indennità professionali e le retribuzioni accessorie sono quelle previste dall'accordo del 31 luglio 1991.

Tutte le indennità e retribuzioni accessorie previste dalle vigenti leggi e non indicate nei precedenti articoli e nel comma che precede saranno rivalutate del 6% per il 1991 e del 6% per il 1992.

La rivalutazione può essere effettuata, ove necessario, con Decreto Reggenziale.

Art.8

Ove l'inflazione nell'arco del primo biennio del contratto (1991/1992) superi complessivamente il 12%, verrà applicato dal 1 gennaio 1993 sulle retribuzioni (piede retributivo e scala mobile) un aumento compensativo pari alla percentuale di superamento dell'indice indicato del 12%.

Art.9

Dal 1° gennaio 1992, l'art.45 della Legge Organica 22 dicembre 1972, n.41 è integrato dal seguente comma aggiuntivo:

"E' data facoltà al dipendente con almeno dieci anni di servizio di usufruire per una sola volta nella carriera di due anni consecutivi di aspettativa. In tal caso il secondo anno può essere concesso solo per intero e non sono ammesse interruzioni".

Art.10

All'onere a carico del Bilancio dello Stato, derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in L.3.350.000.000= circa per l'esercizio 1991 ed in L.3.700.000.000= circa per l'esercizio 1992 e 1993, si provvede:

- quanto all'esercizio 1991, attingendo allo stanziamento iscritto in conto residui e competenza sul cap.1-0200 "Oneri per le ristrutturazioni e per i miglioramenti al personale dipendente ed ai pensionati dello Stato", previo trasferimento della occorrente residua disponibilità dai capp.4.6480 "Fondo d'intervento" e 4-6470 "Fondo di riserva per spese obbligatorie";

- quanto agli esercizi 1992 e 1993, mediante imputazione della maggiore spesa sul cap.1-0290 del pertinente Bilancio di previsione, opportunamente integrato con variazione di bilancio.

Art.11

Gli ulteriori oneri derivanti dalla presente legge e posti a carico degli Enti del settore pubblico allargato, quantificati in lire 1.200.000.000= circa per l'esercizio 1991 e L.1.300.000.000= circa per gli esercizi 1992 e 1993, troveranno copertura mediante utilizzazione degli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli di spesa dei Bilanci dei singoli Enti interessati, i quali sono autorizzati ad apportare le occorrenti variazioni dei Bilanci annuali e pluriennali.

Art.12

Sono abrogate tutte le disposizioni della Legge 26 luglio 1989 n.78 in contrasto con la presente legge.

Art.13

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza addì, 11 dicembre 1991/1691 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Edda Ceccoli - Marino Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

-tabelle pag. 592 B.U. n. 12/1991 -